

La Legge 210/92 ha per oggetto “l’indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, e trasfusioni e somministrazioni di emoderivati”

Chi può richiederlo

- i soggetti danneggiati irreversibilmente da epatite o da infezione da HIV derivante da trasfusione o somministrazione di emoderivati;
- i soggetti danneggiati a causa di vaccinazione obbligatoria per legge o ordinanza di un'autorità sanitaria;
- gli operatori sanitari che in occasione e durante il servizio abbiano contratto una infezione a seguito di contatto con sangue e suoi derivati;
- i soggetti non vaccinati che abbiano riportato una menomazione permanente in conseguenza al contatto con persona vaccinata;
- i soggetti che per motivi di lavoro o incarico del proprio ufficio, o per poter accedere ad uno stato estero, si sono sottoposti a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultassero necessarie;
- i soggetti danneggiati irreversibilmente a causa di vaccinazione anti SARS-COV-2;
- soggetti operanti in strutture sanitarie ospedaliere a rischio che si sono sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie;
- coniuge contagiato da uno dei soggetti sopra indicati;
- figlio contagiato durante la gestazione da madre che ha avuto riconosciuto il diritto all'indennizzo;
- gli aventi diritto, nell'ordine: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla legge sia derivata la morte.

Se la persona è ancora in vita riceverà un assegno bimestrale calcolato in base alla gravità dei danni subiti (tabella B allegata alla legge n. 177/76 modificata dalla legge n. 11/84), che varia gradualmente secondo le 8 categorie previste .

Se la persona è deceduta prima di ottenere il riconoscimento dell'indennizzo o prima di farne richiesta, i parenti aventi diritto, dietro specifica domanda, possono optare fra un assegno reversibile per 15 anni o un assegno una tantum di euro 77.468,53 (L. 210/92, articolo 2, comma 3; L. 238/97 articolo, 1 comma 3).

La domanda di indennizzo

La domanda in carta semplice va presentata alla Asl di appartenenza compilando il modello approvato dalla Legge 210/1992,(scaricabile in modulistica), allegando la **SCHEDE INFORMATIVA DI REAZIONE INDESIDERATA DA VACCINO** pena l'**inammissibilità della domanda**, oltre ad eventuale documentazione clinica (cartella clinica o certificato da cui risulta la trasfusione o la somministrazione di emoderivato o la vaccinazione).